

LEGGE 13 febbraio 2012 , n. 11

Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida. (12G0024)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 173, comma 2, del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi» sono soppresse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 febbraio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2396):

Presentato dall'on. Marina Magistrelli ed altri il 21 ottobre 2010.

Assegnato alla 8^a commissione (lavori pubblici, comunicazioni) in sede deliberante, il 9 novembre 2010 con pareri delle commissioni 1^a, 2^a e 5^a.

Esaminato dalla 8^a commissione il 17 novembre 2010 ed approvato il 23 novembre 2010.

Camera dei deputati (atto n. 3901):

Assegnato alla IX commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 29 novembre 2010 con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 18 gennaio 2011; il 3 e 8 novembre 2011; il 6 dicembre 2011.

Nuovamente assegnato alla IX commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede legislativa, il 24 gennaio 2012 con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla IX commissione, in sede legislativa, il 24 gennaio 2012 ed approvato il 25 gennaio 2012.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

30 - Il testo dell'art. 173 del decreto legislativo
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
come

modificato dalla presente legge, e' il seguente:

«(Testo applicabile fino al 18 gennaio 2013)

apparecchi
durante la guida). - 1. Il titolare di patente di guida
o
di certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori
al
quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente o
del
certificato stessi, sia stato prescritto di integrare
le
proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche
o
funzionali per mezzo di lenti o di determinati
apparecchi,
ha l'obbligo di usarli durante la guida.

la
marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare
cuffie
sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli
delle
Forze armate e dei Corpi di cui all'art. 138, comma 11,
e
di polizia. E' consentito l'uso di apparecchi a viva voce
o
dotati di auricolare purché il conducente abbia
adeguata
capacita' uditiva ad entrambe le orecchie che

non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1

e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 76 a euro 306.

3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma

2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento

di una somma da euro 152 a euro 608. Si applica la

sanzione amministrativa accessoria della sospensione della

patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso

soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.

(Testo applicabile dal 19 gennaio 2013)

Art. 173 (Uso di lenti o di determinati

apparecchi durante la guida). - 1. Il titolare di patente di guida

al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente

stessa, sia stato prescritto di integrare le proprie

deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per

mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo

di usarli durante la guida.

2. E' vietato al conducente di far uso durante

la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare

cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli

delle Forze armate e dei Corpi di cui all'art. 138, comma 11,

e di polizia. E' consentito l'uso di apparecchi a viva voce

o dotati di auricolare purché il conducente abbia

adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie che

non

richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1

e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da euro 76 a euro 306.

3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma

2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento

di una somma da euro 152 a euro 608. Si applica la

sanzione amministrativa accessoria della sospensione della

patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso

soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.».

— 27.02.2012 —

Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato

— 11:04:49 —